

VOTO A DOMICILIO

Gli elettori interessati sono coloro **affetti** da:

- **gravi infermità**, tali da **impedirne l'allontanamento dall'abitazione**, in condizioni di **dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali**;
- **gravi infermità**, tali che **l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio del servizio di trasporto messo a disposizione dal Comune** per facilitare il raggiungimento del seggio da parte di elettori disabili. cd. soggetti intrasportabili.

Normativa di riferimento:

- [decreto-legge 3 gennaio 2006 n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 gennaio 2006, n.22](#), modificato dalla legge 7 maggio 2009, n.46;
- art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- Circolare n. 28/2009 del Ministero dell'Interno datata 08 maggio 2009, avente per oggetto: Approvazione della legge n. 46 del 7 maggio 2009. Estensione del diritto al voto domiciliare ad altre categorie di elettori intrasportabili. Disposizioni attuative in vista delle prossime consultazioni europee, amministrative e referendarie).

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE:

Gli elettori indicati, che vogliono esercitare il loro diritto di voto, possono presentare richiesta, nel **periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione** ossia **entro il 2 marzo 2026**, per effettuare il voto a domicilio. Le domande presentate tardivamente rispetto alla scadenza del 2 marzo 2026 saranno accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune.

COME:

- presentando una **dichiarazione in carta libera (vedi modello in allegato)**, rivolta al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione, con indicazione esatta e completa dell'indirizzo ed un recapito telefonico;
- la **copia della tessera elettorale e copia del documento di identità**;
- il **certificato gratuito rilasciato**, rilasciato dal funzionario medico designato dai **competenti organi dell'azienda sanitaria locale**, in data **non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione**.

N.B. il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito in legge n. 22/2006 ss.mm.ii., con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. *Tale certificazione, inoltre, potrà attestare la necessità del cosiddetto "accompagnatore" per l'esercizio del voto.*

Per il rilascio del suddetto certificato finalizzato all'esercizio del diritto di voto è **necessario rivolgersi agli ambulatori di Medicina Pubblica nei Distretti dell'Azienda ULSS9.**

VOTO ASSISTITO

Gli elettori interessati sono persone che soffrono di **gravi deficit visivi** o sono **impossibilitati ad usare le mani e non sono in grado di votare autonomamente**. Tali elettori possono chiedere di essere accompagnate in cabina elettorale da una persona di fiducia.

Chi è affetto da grave infermità fisica può esercitare il diritto al voto con *l'assistenza di un elettore della propria famiglia o di un altro elettore liberamente scelto purchè iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.*

Per esercitare questo diritto, i cittadini “fisicamente impediti al voto” devono **rivolgersi ai Servizi di Igiene Pubblica dell’Azienda USL e richiedere il certificato gratuito che attesti questa condizione d’impossibilità ad esercitare autonomamente il diritto al voto**. Il certificato andrà presentato al Presidente di seggio il giorno della votazione.

Per evitare di ripetere questa procedura ad ogni elezione, è possibile presentare, all’Ufficio elettorale del Comune di residenza, una **Richiesta di annotazione permanente sulla tessera elettorale del diritto al voto assistito** unitamente:

- **al certificato** rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale;
- **alla tessera elettorale**, dove con un **apposito timbro verrà formalmente riconosciuto il diritto di voto assistito anche per le successive votazioni**.

Normativa: legge 17/2003